

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-3493 del 08/07/2022
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla alla società CANTINE BRUSA SPA per l'impianto destinato ad attività di Produzione di vini, mosti e succhi d'uva, sito in Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 100 Loc. Toscanella..
Proposta	n. PDET-AMB-2022-3676 del 08/07/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno otto LUGLIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

## ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA<sup>1</sup>

### DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla alla società CANTINE BRUSA SPA per l'impianto destinato ad attività di Produzione di vini, mosti e succhi d'uva, sito in Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 100 Loc. Toscanella..

### LA RESPONSABILE

### AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

#### Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA<sup>2</sup>)** relativa alla società CANTINE BRUSA SPA (C.F. 00623510377 e P.I. 00519471205) per l'impianto destinato ad attività di Produzione di vini, mosti e succhi d'uva, sito in Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 100 Loc. Toscanella, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5103 del 25/09/2017, con scadenza di validità in data 14/11/2032, e rilasciato dal SUAP del Comune di Dozza con Atto n. 265 del 15/11/2017, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera<sup>3</sup>** {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
  - **Autorizzazione allo scarico in acque superficiali<sup>4</sup> di acque reflue di dilavamento** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
  - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura<sup>5</sup> costituito da unione di acque reflue industriali** {Soggetto competente Comune di DOZZA}.

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

- **Autorizzazione all'utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione di origine agroalimentare**<sup>6</sup>  
{Soggetto competente ARPAE – AACM}.
2. **Revoca la precedente AUA** adottata da ARPAE AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5103 del 25/09/2017, con scadenza di validità in data 14/11/2032 e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Dozza di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
  3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B, C e D** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
  4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>7</sup>.
  5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>8</sup>.
  6. Obbliga la società CANTINE BRUSA SPA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza<sup>9</sup>.
  7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale<sup>10</sup>.
  8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
  9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

<sup>6</sup> Ai sensi del Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 e ss.mm.ii.

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

<sup>8</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

<sup>9</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

<sup>10</sup> Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

## Motivazione

- La società CANTINE BRUSA SPA (C.F. 00623510377 e P.I. 00519471205) con sede legale in Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 100 Loc. Toscanella, per l'impianto sito in Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 100 Loc. Toscanella, ha presentato, nella persona del legale rappresentante e con modalità telematica della pratica SUAP , al S.U.A.P. del Comune di Dozza in data 31/05/2022 (Prot. n. 5093) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per la matrice autorizzazione all'utilizzazione agronomica dei fanghi di origine agroalimentare originati dall'impianto di depurazione a servizio dell'attività produttiva , con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche delle altre matrici autorizzate.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 5135 del 31/05/2022, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/06/2022 al PG/2022/91358 e confluito nella **Pratica SINADOC 21295/2022**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti, con contestuale richiesta ai Comuni interessati territorialmente dalle future operazioni di spandimento, l'espressione di eventuali motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione richiesta.
- L'ARPAE-AACM ha provveduto a verificare la correttezza tecnica e documentale della documentazione pervenuta e la sua rispondenza ai requisiti che la normativa vigente per la matrice richiede, non rilevando motivi ostativi ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici emissioni in atmosfera, scarico in acque superficiali, scarico in pubblica fognatura e impatto acustico, preso atto che il Comune di Dozza, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi e che i Comuni territorialmente interessati dalle operazioni di utilizzazione agronomica dei fanghi di depurazione, in regime di silenzio-assenso essendo trascorsi i giorni richiesti dal SUAP di Dozza, non hanno evidenziato e/o segnalato motivi ostativi allo svogimento delle future operazioni, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE<sup>11</sup>. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
  - Allegato A - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 0,00, in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione.
  - Allegato B - matrice scarico acque reflue di dilavamento in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.1 pari a € 0,00, in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione.

<sup>11</sup> In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

- Allegato C - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: pari a € 0,00, in quanto proroga senza modifiche della vigente autorizzazione
- Allegato D - matrice comunicazione di utilizzazione agronomica dei fanghi da depurazione : cod. tariffa 12.2.3.1 pari a € 26,00.

Bologna, data di redazione 08/07/2022

per LA RESPONSABILE  
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

***Patrizia Vitali***<sup>12</sup>

L'Incarico di Funzione  
Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni

***Paola Cavazzi***

*(determina firmata digitalmente)*<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dottoressa Patrizia Vitali.

<sup>13</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'art. 3bis, comma 4bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale.

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto CANTINE BRUSA SPA**  
**Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 100 Loc. Toscanella**

**ALLEGATO A**

**Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006**

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione vini, mosti e succhi d'uva svolta dalla società CANTINE BRUSA Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Dozza, loc. Toscanella, via Emilia n°100, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società CANTINE BRUSA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

**EMISSIONE E1**

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA METANO – 4940 KW

Portata	11	Nm <sup>3</sup> /h
massima .....	20	
	0	
Altezza	6	m
minima .....		
Durata	24	h/g
massima .....		

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale	5	mg/
particellare .....		Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come	35	mg/
NO <sub>2</sub> ) .....	0	Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come	35	mg/
SO <sub>2</sub> ) .....		Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

Poichè il combustibile utilizzato è metano dovranno essere effettuati unicamente le analisi di messa a regime. Successivamente non è fissata periodicità di analisi da effettuare a carico del gestore di impianto.

---

## EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA METANO – 3830 KW

Portata	87	Nm <sup>3</sup> /h
massima .....	00	
Altezza	9	m
minima .....		
Durata	di	ad E1
massima .....	sco	
	rt	

## CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale	5	mg/
particellare .....		Nm <sup>3</sup>
Ossidi di azoto (espressi come NO <sub>2</sub> ) .....	15	mg/
.....	0	Nm <sup>3</sup>
Ossidi di zolfo (espressi come SO <sub>2</sub> ) .....	35	mg/
		Nm <sup>3</sup>

I valori di emissione sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%

Poichè il combustibile utilizzato è metano dovranno essere effettuati unicamente le analisi di messa a regime. Successivamente non è fissata periodicità di analisi da effettuare a carico del gestore di impianto.

---

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 10263:1993 per la determinazione del materiale particolato;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; UNI 10246-I:1993; UNI 10246-2:1993; UNI EN 14791:2006, per la determinazione degli ossidi di azoto;

Possono inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione,

fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'Autorità competente ed il Distretto Territoriale di Arpa Sezione Provinciale di Bologna devono essere informati entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di

ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. La messa in esercizio dei punti di emissione E1 ed E2 deve essere comunicata a questa Amministrazione con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione E1 ed E2 e comunque non oltre il 30.11.2015 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 30.11.2015 tutte le prese di campionamento delle emissioni, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;  
Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;
4. L'A.R.P.A., nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta. La citata Agenzia effettua altresì i controlli richiesti dalla Provincia secondo la periodicità ed i criteri definiti nell'ambito del proprio piano di lavoro.
5. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta CANTINE BRUSA Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
6. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla Provincia e al Distretto territoriale di A.R.P.A. Sezione provinciale di Bologna.

-----  
Pratica Sinadoc 21295/2022

Documento redatto in data 08/07/2022

**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto CANTINE BRUSA SPA**  
**Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 100 Loc. Toscanella**

**Allegato B**

**matrice scarichi di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte  
Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152**

**Classificazione dello scarico**

Scarico (Scarico B in planimetria) nel Torrente Sellustra (Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino Reno) di acque meteoriche di dilavamento costituite dall'unione delle acque di seconda pioggia di dilavamento delle aree esterne (superficie totale 10030 mq.) e dalle acque meteoriche di dilavamento di parte dei coperti. Il sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento delle aree esterne prevede l'accumulo delle acque di prima pioggia (volume di accumulo 66 mc) ed il loro successivo invio al trattamento delle acque reflue industriali e quindi allo scarico in pubblica fognatura autorizzato dal Comune di Dozza (Scarico A in planimetria).

**Prescrizioni**

1. Diversi sistemi di trattamento, di scarico e/o riuso delle acque reflue saranno prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative;
2. Lo scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiale, considerato il sistema di gestione delle prime piogge adottato, non è soggetto a particolari limiti di accettabilità ma a sole prescrizioni gestionali e operative
3. Il Titolare dello scarico deve garantire che:
  - Lo scarico non sia causa di inquinamento delle acque del corpo idrico ricettore, nonchè al suolo ed alla falda freatica superficiale e profonda;

- Ad ogni evento meteorico esaurito sia attivato lo svuotamento della vasca di accumulo delle prime piogge entro le 48-72 or successive all'ultimo evento piovoso con invio delle stesse all'impianto di trattamento delle acque reflue industriali aziendali;
  - Sia effettuata periodica verifica dello stato di manutenzione della condotta fognaria aziendale al fine di prevenire fenomeni di infiltrazione di acque di falda in fognatura o dispersione di reflui nel suolo e/o in falda effettuando, quando necessario, idonei interventi di manutenzione, riparazione, riabilitazione/sostituzione dei tratti fognari risultati danneggiati;
  - Siano installati e mantenuti almeno 3 piezometri (uno a monte e due a valle del pozzetto di pompaggio B) per il controllo dell'andamento della falda, e siano eseguite misure quantitative e qualitative stagionali da tenere a disposizione degli organi di controllo;
4. La presente autorizzazione è condizionata alle eventuali prescrizioni idrauliche emanate dalla Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino Reno, quale ente gestore del corpo idrico ricettore, presso il quale il Titolare dello scarico è tenuto a verificare la regolarità costruttiva ed idraulica della immissione.
5. il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.Lgs n. 152/06 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
6. nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

**Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:**

- Copia della precedente autorizzazione unica ambientale rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°171531 del 03/12/2014 CL 11.19/417/2014 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato.

Pratica Sinadoc 21295/2022

Documento redatto in data 08/07/2022



**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto CANTINE BRUSA SPA**  
**Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 100**

**ALLEGATO C**

**Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

**Classificazione dello Scarico**

Scarico nella pubblica fognatura di via Emilia classificato dal Comune di Dozza (BO) (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarico di acque industriali” provenienti dall'attività di produzione e lavorazione derivati dell'uva.

**Altri scarichi ed immissioni**

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo fosso ricettore:

- Scarico (Scarico B in planimetria) nel Torrente Sellustra (Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacino Reno) di acque meteoriche di dilavamento costituite dall'unione delle acque di seconda pioggia di dilavamento delle aree esterne (competenza amministrativa di ARPAE-SAC di Bologna vedi Allegato B al presente atto).

**Prescrizioni**

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Dozza (BO), visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 29620 del 20/03/2017, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 31/03/2017 al PGBO/2017/7144. Tale parere è riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato C al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

-----  
Pratica Sinadoc 21295/2022

Documento redatto in data 08/07/2022



# COMUNE DI DOZZA

*Città d'Arte*

Città Metropolitana di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40060 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382  
Fax 0542/678270 E-MAIL: [info@comune.dozza.bo.it](mailto:info@comune.dozza.bo.it) [Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)  
PEC: [comune.dozza@cert.provincia.bo.it](mailto:comune.dozza@cert.provincia.bo.it) C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208  
Delegazione di Toscanella Piazza Libertà, 3 - Tel. 0542/672408 Fax 0542/672293

2° SETTORE "AMBIENTE, URBANISTICA, LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA PRIVATA,  
SVILUPPO ECONOMICO ED ATTIVITÀ PRODUTTIVE, POLIZIA AMMINISTRATIVA"

----

## SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile del Settore: Ing. Susanna Bettini

Responsabile del procedimento: Ing. Susanna Bettini

Tel. 0542/678382 opz. 3 fax 0542/678520 e-mail: [ut@comune.dozza.bo.it](mailto:ut@comune.dozza.bo.it)

### INVIO TRAMITE PEC

Spett. ARPAE - Struttura Autorizzazioni e  
Concessioni - Via San Felice 25  
Bologna

PEC [aoobo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpa.emr.it)

HERA S.p.A. - Direzione Acqua  
Via Razzaboni, 80 - 41122 Modena

PEC [heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it](mailto:heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

**OGGETTO:** Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto della società  
CANTINE BRUSA SPA - Via Emilia n. 100 Dozza - Trasmissione Nulla Osta

In riferimento alla istanza in oggetto pervenuta il 19/01/2017 (prot. n.  
0000485), si trasmette l'Atto n. 82 del 30/03/2017 - nulla osta ad autorizzare in  
AUA lo scarico delle acque reflue industriali nella pubblica fognatura.

Cordiali saluti

Dozza, lì 30/03/2017

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Ing. Susanna Bettini

documento firmato digitalmente





**COMUNE DI DOZZA**  
*Città d'Arte*  
**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

2° Settore Funzionale

**Atto n. 82 del 30/03/2017**

**OGGETTO: NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA PUBBLICA FOGNATURA – SOCIETÀ CANTINE BRUSA SPA**

**IL RESPONSABILE DI SETTORE**

**Visti:**

- l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013, presentata in data 19/01/2017 (prot. n. 0000485) dal sig. Scalambra Romolo in qualità di legale rappresentante della Società CANTINE BRUSA SPA (CF/00623510377), per modifica la dello scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura provenienti dall'insediamento con attività di produzione e lavorazione derivati dell'uva, ubicato in Dozza Via Emilia n. 100;
- il parere favorevole con prescrizioni di HERA SPA - Direzione Acqua prot. 29620 del 20/03/2017, pervenuto il 20/03/2017 (prot. n. 0002002);

**Richiamati:**

- il D.Lgs. 03/04/2006 n. 152, parte III e s.m.i.;
- il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008;
- il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

**RILASCIATA NULLA OSTA  
CON PRESCRIZIONI TECNICHE**

ad immettere nella pubblica fognatura le acque reflue industriali provenienti dall'insediamento ad uso produzione e lavorazione derivati uva, ubicato in Dozza Via Emilia n. 100, in area distinta catastalmente al fg. 13 mapp. 82, della ditta CANTINE BRUSA SPA alle prescrizioni indicate da Hera Spa - Direzione Acqua - di seguito richiamate:

1) Viene accettata nella pubblica fognatura di Via Emilia l'immissione indicata con la lettera A nella planimetria allegata alla domanda convogliante il refluo industriale in uscita dall'impianto di depurazione aziendale; tale impianto riceve acque reflue

industriali derivanti dall'attività di produzione vini, mosti e succhi d'uva (produzione e lavorazione derivati uva), acque reflue domestiche, reflui meteorici di prima pioggia dei piazzali e acque di infiltrazione provenienti dalla falda.

2) In considerazione delle richieste della Ditta, delle valutazioni relative all'aumento di produzione previsto, del sistema di pretrattamento adottato e di quanto previsto nel Regolamento del SII, potranno essere accettati nell'immissione A reflui con concentrazioni inquinanti in deroga ai limiti di emissione previsti dal D.Lgs. 152/06 (tab. 3 All. 5 parte III - colonna scarichi in rete fognaria). Più precisamente gli scarichi dovranno rispettare i seguenti limiti quali-quantitativi:

volume giornaliero massimo	1.000	mc/g
volume massimo annuo	280.000	mc/anno
concentrazione inquinante in BOD5	175	mg/l
concentrazione inquinante in COD	350	mg/l
concentrazione inquinante in SST	140	mg/l
concentrazione inquinante in Azoto come somma di azoto nitrico e nitroso (come N)	18	mg/l
concentrazione inquinante in Solfati	3.000	mg/l
concentrazione inquinante in Cloruri	3.000	mg/l

La portata allo scarico dovrà essere costante nelle 24 ore.

Relativamente al parametro Colore, dovrà essere rispettato il limite di colorazione non percettibile su spessore di 10 cm con diluizione 1:20, più restrittivo della Tab. 3 All. 5 D.Lgs. 152/06, causa la rilevanza della portata scaricata in rapporto all'impianto recettore.

Pertanto, nel caso vengano lavorati mosti ad elevata colorazione, dovranno essere utilizzati i sistemi ausiliari (uso di decoloranti o trattamento con acqua ossigenata).

Per quanto concerne i parametri sopra non menzionati la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione previsti dal D.Lgs. 152/06 Tab.3 All. 5 alla parte III - colonna scarichi in reti fognarie.

In relazione a sopraggiunte condizioni di esercizio delle reti e/o degli impianti, i limiti in deroga accordati potranno essere oggetto di revisione in senso restrittivo.

3) Per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA effettuerà prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n. 1480/2010. I controlli sugli scarichi hanno il valore di accertamenti fiscali in materia tariffaria e di verifica quali-quantitativa degli scarichi ai sensi dell'art. 165 del D.Lgs 152/06. Considerata la presenza di un impianto di pretrattamento a monte del punto di scarico, la Ditta dovrà

- garantire il rispetto dei limiti di concentrazione di cui al punto precedente, determinati su prelievi istantanei.
- 4) Per la misura quantitativa delle acque scaricate in pubblica fognatura sarà utilizzato il misuratore di portata installato allo scarico; tale strumento dovrà essere tarato, tramite ditta specializzata, con cadenza almeno biennale ed il relativo certificato di taratura andrà trasmesso ad Hera. Il misuratore fornirà, inoltre, la misura della portata da assoggettare a tariffa. Ogni eventuale disservizio dello strumento dovrà essere tempestivamente segnalato ad HERA comunicando la data del guasto e l'ultima lettura disponibile. Dovrà essere altresì comunicata la data di riattivazione dello strumento e la nuova lettura di avviamento. Nel periodo di guasto i volumi scaricati saranno conteggiati sulla base dei dati storici disponibili.
  - 5) Lo scarico sarà inoltre dotato di un sistema automatizzato, attraverso un segnale fornito da Hera, di controllo e blocco dello scarico in caso di tracimazione o guasto dell'impianto pubblico di sollevamento Sellustra.
  - 6) Il sistema di depurazione aziendale dovrà essere sempre attivo ed in caso di malfunzionamento dovrà essere avvisata immediatamente HERA (centrale operativa 24 h tel. 800713900). Lo scarico dovrà essere sospeso per tutto il tempo necessario al ripristino funzionale del depuratore aziendale.
  - 7) La Ditta dovrà eseguire controlli analitici almeno settimanali sui reflui in ingresso e in uscita all'impianto di depurazione; tali controlli dovranno comprendere come minimo i seguenti parametri: SST, COD, Azoto ammoniacale, Cloruri, Solfiti, Solfati e Temperatura. Dovrà inoltre tenere a disposizione degli enti di controllo le registrazioni (cartacee o su supporto informatico) dei dati di Ossigeno disciolto in vasca di ossidazione e di Potenziale Redox e pH in uscita dell'impianto (minimo 15 giorni di dati).
  - 8) Con periodicità quadrimestrale la Ditta trasmetterà ad HERA ed ARPAE una relazione sul funzionamento del depuratore aziendale completa dei dati analitici in ingresso ed uscita relativamente ai parametri di cui al precedente paragrafo.
  - 9) Con cadenza quinquennale le prescrizioni contenute nel presente parere dovranno essere rivalutate e riconfermate con espresso nulla osta di Hera.
  - 10) La Ditta è obbligata a stipulare con Hera S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali, come previsto dalla Delibera RER n. 1480 del 11/02/2010.
  - 11) La Ditta dovrà presentare entro il 31 gennaio di ogni anno al Gestore del Servizio Idrico Integrato apposita denuncia dei volumi dei reflui scaricati in fognatura.
  - 12) La Ditta dovrà tenere a disposizione degli organi di controllo la planimetria aggiornata dello stabilimento con indicata la rete fognaria delle acque industriali fino al punto di immissione nella pubblica fognatura.
  - 13) Hera si riserva la facoltà di richiedere la sospensione o la modifica degli scarichi sia in termini di portata sia di concentrazione inquinante in funzione delle condizioni idrauliche della rete e della capacità depurativa dell'impianto di depurazione.
  - 14) Per il mancato rispetto delle prescrizioni sopraindicate, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca del presente nulla osta.
  - 15) Il presente nulla osta non riguarda le immissioni di acqua non in pubblica fognatura.**

## E' FATTO OBBLIGO

- di rispettare i limiti di emissione previsti dal presente nulla osta e dalle norme vigenti in materia.
- di ottemperare alle indicazioni e prescrizioni sopra richiamate.
- ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. di dare tempestiva comunicazione di qualsiasi diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modificazione che interferisca sullo scarico autorizzato e al sistema di convogliamento delle acque reflue allo scarico.
- l'eventuale realizzazione di opere edilizie potranno avvenire a seguito dell'acquisizione degli atti previsti dalle specifiche normative di settore ed in particolare in conformità alla normativa edilizia/urbanistica.

Per quanto non previsto in questo provvedimento e negli atti richiamati troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali, fatti salvi i diritti di terzi.

Il Comune si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- Ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- la revoca del presente nulla osta per violazione delle norme vigenti e delle prescrizioni fatte.

La ditta deve versare al Comune di Dozza € 50,00 per diritti di segreteria - autorizzazione allo scarico.

Allegati: Planimetrie delle reti fognarie valida, ai fini del presente nulla osta, limitatamente alle acque recapitanti nella pubblica fognatura


Li, 30/03/2017

IL RESPONSABILE DEL 2° SETTORE

*Susanna Bettini / INFOCERT SPA*

*(atto sottoscritto digitalmente)*





**Autorizzazione Unica Ambientale**  
**Impianto CANTINE BRUSA SPA**  
**Comune di Dozza (BO), via Emilia n. 100 Loc. Toscanella**

**ALLEGATO D**

**Matrice utilizzazione agronomica fanghi di depurazione di cui al D.Lgs. 99/1992 e alla D.G.R. 2773/2004 e ss.mm.ii.**

**Identificazione dell'impianto**

Attività di riutilizzo agronomico di fanghi da depurazione svolta dalla Società **CANTINE BRUSA SRL** provenienti dall'impianto provenienti dall' Impianto di depurazione delle acque reflue agroalimentari ubicato nello stabilimento sito nel Comune di Dozza (BO) in via Emilia n.100 loc. Toscanella della medesima Società, così come individuato con documentazione tecnica in atti di ARPAE-AACM di Bologna

**Prescrizioni**

1. La validità della presente autorizzazione è vincolata sia al mantenimento in capo alla ditta autorizzata, sia della disponibilità dell'impianto di depurazione così come risulta dalla dichiarazione allegata alla documentazione tecnica, sia al quantitativo massimo di fango utilizzato agronomicamente così come indicato in relazione tecnica pari a 1710,00 Tonnellate di fango tal quale, corrispondente a circa 350,00 Tonnellate di Sostanza Secca, ogni variazione di detto stato di fatto dovrà essere immediatamente comunicato alla ARPAE-AACM di Bologna con le modalità sottodescritte;
2. L'autorizzazione è vincolata al rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel D.Lgs. 99/1992 e nelle D.G.R. 2773/2004, 285/2005, 1801/2005, 297/2009 e 326/2019.
3. Il titolare dell'impianto di depurazione dal quale si originano i fanghi destinati all'utilizzo in agricoltura deve eseguire, secondo le scadenze prefissate dalla normativa vigente a partire dalla data di rilascio del presente atto e per tutta la durata dell'autorizzazione, gli accertamenti analitici previsti all'allegato 4 della D.G.R. n. 2773/2004 e ss.mm.ii.; i rapporti di prova derivanti dagli accertamenti analitici devono essere trasmessi, mediante Posta Elettronica Certificata e con la medesima frequenza all'ARPAE competente per territorio ed al soggetto utilizzatore.
4. È vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione palabili e non palabili nei seguenti casi:

- a) nel periodo compreso tra il 1 novembre e la fine di febbraio;
  - b) sulle superfici non interessate dall'attività agricola;
  - c) nelle zone di divieto di cui agli articoli 3, 5, 37 e 38 della Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna n. 96 del 16/01/2007 e nelle zone di divieto previste dalla cartografia delle Zone Vulnerabili ai Nitrati e delle Aree di Protezione delle acque sotterranee così come previste dalla variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), approvata con la Delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 07/04/2009, che recepisce il Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) della Regione Emilia-Romagna;
  - d) nelle zone di rispetto di cui al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
  - e) a meno di 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali come definiti al paragrafo II - lettera m) della D.G.R. 2773/2004 e ss.mm.ii., dai laghi e invasi/ bacini anche artificiali;
  - f) a meno di 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque marino-costiere, salmastre e lacuali;
  - g) a meno di 100 metri dal perimetro di centro abitato indicato dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale, escluse le case sparse e gli insediamenti produttivi isolati;
  - h) in terreni allagati o saturi d'acqua, gelati, innevati, soggetti ad esondazioni o inondazioni naturali, acquitrinosi o con falda acquifera affiorante, comprese le zone in fascia A del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico - P.A.I. - dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po;
  - i) in terreni con pendenze medie maggiori del 20%;
  - j) in terreni con pH minore di 5;
  - k) in terreni con Capacità di Scambio Cationico minore di 8 meq/100g;
  - l) sui suoli aventi una dotazione naturale di sostanza organica superiore al 5%;
  - m) in presenza di colture ad esclusione dei casi previsti al paragrafo IX della D.G.R. 2773/2004 e ss.mm.ii.;
  - n) qualora al momento dell'impiego in agricoltura i fanghi superino i valori limite per le concentrazioni di metalli pesanti e altri parametri fissati nell'allegato 4 della D.G.R. n. 2773/2004 e ss.mm.ii.
5. È vietato applicare sul suolo fanghi di depurazione non palabile nei seguenti casi:
- a) su terreni con pendenza media superiore al 10%, salvo deroghe previste in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie e di fasce di vegetazione in grado di svolgere un'azione "tampone" dei fenomeni di lisciviazione dei nutrienti dovuti al dilavamento superficiale;
  - b) nei terreni di golena aperta e chiusa;
  - c) sui seminativi prima di 15 giorni dalla semina.
6. È fatto divieto di accumulo dei fanghi su terreno agricolo, salvo che non rientri strettamente nelle operazioni connesse alla fase di applicazione degli stessi al terreno; in ogni caso tale accumulo non può superare le 48 ore, comunque entro le successive 24 ore dalla distribuzione sul suolo si deve provvedere all'interramento dei fanghi.

7. L'impiego dei fanghi di depurazione non è consentito sui terreni utilizzati per la distribuzione degli effluenti zootecnici ad esclusione dei fanghi provenienti da impianti di depurazione che trattano reflui industriali del settore agroalimentare così come individuati all'allegato 2 della D.G.R. 2773/2004 e ss.mm.ii.;
8. l'utilizzo dei fanghi potrà avvenire sui terreni di cui al Piano di Utilizzazione Agronomica in corso di validità ed agli atti della ARPAE nei tempi e con le colture previste, nell'ambito dei gruppi colturali indicati dallo stesso.
9. L'utilizzazione dei fanghi nelle zone omogenee così come indicate nel Piano potrà essere effettuata solamente in presenza di referti delle analisi dei suoli in corso di validità.
10. La quantità massima di fango utilizzabile dovrà rispettare i limiti indicati dall'allegato 5 della D.G.R. 2773/2004 e ss.mm.ii.
11. L'utilizzo dei fanghi, dovrà avvenire per lotti funzionali secondo l'articolazione degli impianti di stoccaggio.
12. L'area di stoccaggio dei fanghi dovrà essere fisicamente distinguibile e riconoscibile da altre eventuali aree di stoccaggio e trattamento rifiuti. In ogni lotto funzionale dovrà essere apposto un cartello non rimovibile riportante il codice del lotto.
13. Il periodo massimo di permanenza dei fanghi negli stoccaggi autorizzati non potrà superare 12 mesi, se trattasi di fanghi di origine agro-alimentare il periodo massimo non potrà superare i 18 mesi.
14. Il titolare dell'autorizzazione prima dell'utilizzo dei fanghi dovrà effettuare un'analisi secondo il protocollo previsto dall'allegato 4 della D.G.R. 2773/2004 e ss.mm.ii, allegando i risultati alla notifica.
15. Ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 99/1992, almeno dieci giorni lavorativi effettivi prima dell'inizio delle operazioni di applicazione dei fanghi sul suolo, utilizzando l'apposito modello allegato alla normativa di riferimento, il titolare dell'autorizzazione dovrà notificare con comunicazione scritta, a mezzo fax, telegramma o Posta Elettronica Certificata ARPAE- AACM e al Comune o Comuni interessati dall'attività di utilizzazione del fango stesso.
16. Successivamente alla notifica e comunque con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo rispetto all'inizio delle operazioni di utilizzo del fango, il titolare dell'autorizzazione dovrà inviare una comunicazione scritta, a mezzo fax, telegramma o Posta Elettronica Certificata, ad ARPAE- AACM e al Comune o ai Comuni interessati dall'attività di utilizzazione del fango stesso.
17. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad istituire un registro di utilizzazione, con pagine numerate progressivamente e timbrate da ARPAE-AACM ai sensi del punto XIX comma 3 della D.G.R. 2773/2004 e ss.mm.ii., sulla base del modello riportato all'appendice 3 della medesima delibera, da conservare presso la sede legale.
18. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di inviare ad ARPAE-AACM entro la fine di febbraio di ogni anno, la scheda riassuntiva annuale dei fanghi utilizzati nell'anno solare precedente utilizzando le tabelle

riportate nell'appendice 1 della D.G.R. 2773/2004 e ss.mm.ii.

19. Il Piano di Utilizzazione Agronomica dei fanghi di depurazione dovrà essere adeguatamente aggiornato a cadenza triennale, l'aggiornamento consiste nella presentazione di un nuovo documento in sostituzione di quello scaduto. Stessa modalità è da utilizzare in caso di variazioni allo stesso ed inviarne copia informatica, mediante Posta Elettronica Certificata.
20. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di comunicare ad ARPAE-AACM ogni variazione rispetto a quanto dichiarato nella domanda e nelle eventuali successive integrazioni ed inviarne copia informatica, mediante Posta Elettronica Certificata, al fine di consentire la valutazione circa la sostanzialità delle modifiche presentate.
21. Stessa modalità è da adottarsi per ogni nuovo afflusso di fanghi provenienti da impianti di depurazione all'impianto di stoccaggio, qualora non precedentemente indicati nella documentazione tecnica allegata alla domanda, unitamente alla documentazione tecnica (impianto di provenienza, analisi di caratterizzazione preventiva, ecc.) così come prevista dalla normativa vigente.
22. Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di effettuare il programma di controllo dei suoli utilizzati per lo spandimento dei fanghi secondo le modalità che saranno successivamente indicate dalla ARPAE-AACM.

#### **Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:**

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Modifica Sostanziale dell'AUA vigente così come presentata al SUAP del Comune di Dozza in data 30/05/2022 al prot. n. 5093 (agli atti di ARPAE in data 01/06/2022 al PG/2022/91538).

-----  
Pratica Sinadoc 21295/2022

Documento redatto in data 08/07/2022

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**  
**Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC [aoobo@cert.arpae.emr.it](mailto:aoobo@cert.arpae.emr.it)

**Sede legale** Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC [dirgen@cert.arpae.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpae.emr.it) | [www.arpae.it](http://www.arpae.it) | P.IVA 04290860370

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**